SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 marzo 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2017.

Ulteriore stanziamento per fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 25 agosto 2016.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 10 MARZO 2017

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ed ha previsto, in particolare, al comma 4, dell'art. 1, per l'attuazione dei primi interventi da porre in essere per il superamento dell'emergenza in rassegna, uno stanziamento di risorse pari ad euro 50 milioni;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, che ha previsto, in particolare al comma 3, dell'art. 1, per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi da porre in essere per il superamento dell'emergenza in rassegna, un ulteriore stanziamento di risorse pari ad euro 40 milioni;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che ha previsto, in particolare, al comma 3, dell'art. 1, per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi da porre in essere per il superamento dell'emergenza in rassegna, un ulteriore stanziamento di risorse pari ad euro 40 milioni;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese che ha previsto, in particolare, al comma 3, dell'art. 1, per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi da porre in essere per il superamento dell'emergenza in rassegna, un ulteriore stanziamento di risorse pari ad euro 30 milioni;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2017, recante la proroga, di centottanta giorni, dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 437, nonché del 16 febbraio 2017, n. 438 recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

Visto l'art. 5, comma 2 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, dove è previsto, tra l'altro, che il Capo del Dipartimento della protezione civile, nel caso in cui le risorse stanziate per gli interventi necessari per il contrasto della prima emergenza risultino insufficienti, presenta una motivata relazione al Consiglio dei Ministri ai fini dell'emanazione, da parte di quest'ultimo, della eventuale conseguente deliberazione di integrazione delle risorse;

Ritenuto di dover, conseguentemente, integrare i precedenti stanziamenti già deliberati il 25 agosto 2016, il 27 e il 31 ottobre 2016 e il 20 gennaio 2017 dell'ulteriore somma di 70 milioni di euro, allo scopo di incrementare le disponibilità finanziarie per la gestione delle attività di emergenza in atto a seguito degli eventi sismici in argomento;

Considerato che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 02/03/2017, prot. n CG/0015967, con la quale è stata rappresentata l'esigenza, per la prosecuzione degli interventi di prima emergenza, della suddetta integrazione di risorse, tenuto conto anche dell'intervenuta proroga dello stato di emergenza;

Ritenuto, quindi, che ricorrano, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 2, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la delibera di integrazione risorse;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, lo stanziamento di risorse di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 è integrato di 70 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della citata legge n. 225 del 1992, per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi finalizzati al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici in rassegna.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2017

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

17A02138

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 marzo 2017.

Certificazione del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio degli enti locali, per l'anno 2016.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per l'anno 2016, prevede che gli enti di cui all'art. 1, comma 709, della medesima legge sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio nel sito web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione dei risultati conseguiti nell'anno 2016, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreto dello stesso Ministero di cui al comma 719 del medesimo art. 1;

Visto il secondo periodo del comma 720 dell'art. 1 della richiamata legge n. 208 del 2015, il quale precisa che la trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri e degli obiettivi di finanza pubblica;

Visto l'art. 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, che dispone che per i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente, che hanno concluso tali processi entro il 1° gennaio 2016, l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1° gennaio 2017;

Visto l'art. 44, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 che dispone che i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto-legge, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 di cui all'art. 1, commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015;

Visto l'art. 1, comma 719, della legge n. 208 del 2015, in cui è previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 707 a 734 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti locali di cui al comma 709 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 710, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, con tempi e modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
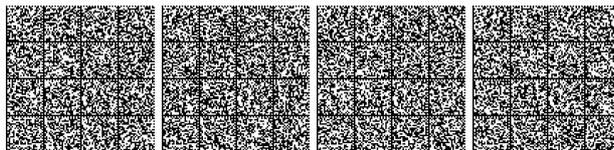
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 53279 del 20 giugno 2016, che definisce le modalità di trasmissione e i prospetti per acquisire le informazioni utili al monitoraggio periodico al 30 giugno 2016, al 30 settembre 2016 e al 31 dicembre 2016, dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica per l'anno 2016, in attuazione di quanto disposto dal citato comma 719 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015;

Visto il terzo periodo del comma 720 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che dispone che la mancata trasmissione della predetta certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio;

Visto il quarto periodo del comma 720 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che dispone che, nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applica solo la sanzione di cui al comma 723, lettera *e)*, del medesimo art. 1, relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto, altresì, divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale disposizione;

Visto l'art. 1, comma 721, della legge n. 208 del 2015, che dispone che, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario *ad acta*, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario *ad acta* entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710 si applicano le sole disposizioni di cui al comma 723, lettere *e)* ed *f)*, relative al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, – ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto – e alla rideterminazione delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere al Ministero dell'interno apposita comunicazione per la sospensione, sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario *ad acta*, delle erogazioni di risorse o trasferimenti relative all'anno successivo a quello di riferimento;

Visto l'art. 1, comma 722, della legge n. 208 del 2015, che stabilisce che, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, gli enti locali di cui al comma 709 non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle precedenti. Sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 710, espresso in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali;

Visto l'art. 1, comma 723, della legge n. 208 del 2015 che disciplina le sanzioni da applicare all'ente locale, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza;

Visto il primo periodo del comma 724 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che prevede che agli enti locali per i quali il mancato conseguimento del saldo sia accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 723 del medesimo art. 1 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo;

Visto l'art. 1, comma 725, della legge n. 208 del 2015, che stabilisce che gli enti locali di cui al precedente comma 724 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione del saldo mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

Visto il primo periodo del comma 728 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che stabilisce che le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 710 del medesimo art. 1 per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale;

Visto il quarto periodo del comma 730 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che stabilisce che gli spazi finanziari, acquisiti nell'ambito dei patti di solidarietà e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 710 del medesimo art. 1;

Visto il primo periodo del comma 732 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che stabilisce che gli spazi finanziari acquisti nell'ambito del patto «orizzontale nazionale» sono destinati a impegni di spesa in conto capitale;

Visto l'art. 248, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.) che prevede che, a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato previsto dall'art. 261 del medesimo decreto legislativo, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio;

Visto l'art. 261, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prevede che il Ministro dell'interno con proprio decreto provvede all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di disciplinarne le modalità attuative;
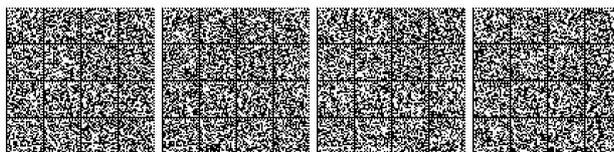
Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha espresso il parere favorevole nella seduta del 2 marzo 2017;

Decreta:

Art. 1.

Certificazione

1. Le città metropolitane, le province e i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio di bilancio nel sito web all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'art. 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, relativa al rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica espresso in termini di pareggio di bilancio per l'anno 2016, secondo il prospetto «Certif. 2016» e le modalità contenute nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Le città metropolitane, le province e i comuni che, nell'anno 2016, hanno acquisito spazi finanziari nell'ambito dei patti regionali e del patto «orizzontale nazionale», ai sensi dell'art. 1, commi 728 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attestano mediante la compilazione del prospetto «Certif. Spazi 2016» che i suddetti maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per impegni di spesa in conto capitale.

3. Gli spazi finanziari acquisiti nel 2016 mediante il meccanismo dei patti regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 730, della legge n. 208 del 2015, non utilizzati per effettuare impegni di spesa in conto capitale, non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 710 e vengono recuperati attraverso una modifica peggiorativa del saldo obiettivo dell'anno 2016, per un importo pari ai predetti spazi non utilizzati. Restano comunque validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

4. Gli spazi finanziari acquisiti nel 2016 mediante il meccanismo del patto «orizzontale nazionale» di cui all'art. 1, comma 732, della legge n. 208 del 2015, non utilizzati per effettuare impegni di spesa in conto capitale, vengono recuperati attraverso una modifica peggiorativa del saldo obiettivo dell'anno 2016, per un importo pari ai predetti spazi non utilizzati. Restano comunque validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

5. Qualora la certificazione digitale di cui al comma 1 attesti il mancato conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sanzioni previste dal comma 723, lettere *a)*, *c)* e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.

6. I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, trasmessi con la certificazione digitale di cui al comma 1, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto della gestione dell'anno 2016. A tal fine, qualora la certificazione di cui al comma 1, trasmessa entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, sia difforme dalle risultanze del rendiconto della gestione, gli enti locali sono tenuti ad inviare, secondo le stesse modalità, una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (entro il 29 giugno 2017).

7. Per le finalità di cui al comma 5, gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario, per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2016, sono tenuti a trasmettere la nuova certificazione entro sessanta giorni dal nuovo termine per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016, previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato ai sensi dell'art. 261 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Si precisa che la sospensione del termine di invio della nuova certificazione di cui al periodo precedente opera solo se l'anno per il quale non è stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è lo stesso dell'anno della certificazione del saldo (2016) o precedente (e non successivo/i); ciò in quanto la sospensione del termine di invio della certificazione trova fondamento nella sospensione dei termini per la deliberazione del bilancio e conseguentemente del relativo rendiconto ai sensi dell'art. 248, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

8. A decorrere dal 1° aprile 2017, il Ministero dell'interno trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l'elenco degli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario, per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2016, con indicazione del decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e dell'eventuale nuovo termine previsto per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016.

9. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (ovvero a partire dal 30 giugno 2017), ai sensi dell'art. 1, comma 722 della legge n. 208 del 2015, l'ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo.
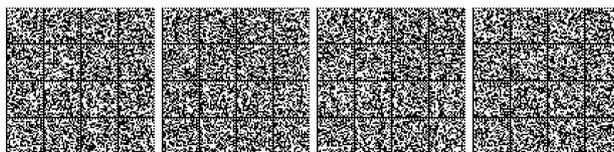
Art. 2.

Ritardato invio della certificazione

1. Gli enti di cui all'art. 1 che non provvedono ad inviare la certificazione, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, con le modalità precedentemente indicate, sono considerati inadempienti all'obbligo del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 1, comma 720, della legge n. 208 del 2015 e sono assoggettati alle sanzioni di cui al comma 723 del medesimo art. 1, lettere *c)* e seguenti.

2. Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (entro il 30 maggio 2017) e attesti:

il rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applica solo la sanzione relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo disposta dalla lettera *e)*, comma 723, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015;

il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sanzioni previste dal comma 723, lettere *a)*, *c)* e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ai sensi del citato art. 1, comma 721, comunica al Ministero dell'interno l'elenco degli enti inadempienti all'invio della certificazione alla data del 30 maggio 2017 al fine di sospendere, sino alla data di trasmissione da parte del commissario *ad acta*, le erogazioni di risorse o trasferimenti relative all'anno successivo a quello di riferimento.

4. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (a partire dal 31 maggio 2017), ai sensi dell'art. 1, comma 721, della legge n. 208 del 2015, in caso di mancata trasmissione della certificazione da parte dell'ente locale, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario *ad acta*, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere telematicamente, mediante sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i successivi trenta giorni (entro il 29 giugno 2017). Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario *ad acta*, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (entro il 29 giugno 2017), attesti:

il rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano solo le sanzioni disposte dalle lettere *e)* ed *f)* del comma 723 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, relative al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e alla rideterminazione delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta;

il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sanzioni previste dal comma 723, lettere *a)*, *c)* e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.

5. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in caso di mancata trasmissione da parte del commissario *ad acta* della certificazione, continuano a trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 723, lettere *c)* e seguenti, dell'art. 1 della citata legge n. 208 del 2015 e la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento.

6. A decorrere dal 31 maggio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvede ad inviare apposita comunicazione al Ministero dell'interno al fine di revocare la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti agli enti che hanno trasmesso la certificazione in data successiva al 30 maggio 2017.

Art. 3.

Accertamento successivo del mancato conseguimento del saldo di finanza pubblica

1. Gli enti locali ai quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, sia accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, ai sensi dell'art. 1, comma 725, della legge n. 208 del 2015, sono tenuti ad inviare una nuova certificazione del pareggio di bilancio entro trenta giorni dall'accertamento della violazione.

2. Gli enti locali di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 724, della legge n. 208 del 2015, sono assoggettati, nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del saldo, alle sanzioni di cui al comma 723, lettere *a)*, *c)* e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.

Art. 4.

Comuni esclusi dal concorso agli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016

1. I comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente, che hanno concluso tali processi entro il 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 e, pertanto, non sono tenuti agli adempimenti da esso derivanti, ivi inclusi quelli di cui al presente decreto.

2. I comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del medesimo decreto, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 e, pertanto, non sono tenuti agli adempimenti da esso derivanti, ivi inclusi quelli di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2017

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

ALLEGATO

A. CERTIFICAZIONE E RELATIVI MODELLI

Le informazioni relative alle risultanze al 31 dicembre 2016 utili alla verifica del rispetto dell'obiettivo del nuovo saldo di finanza pubblica, di cui all'art. 1, comma 710 della legge n. 208 del 2015, sono quelle previste nel prospetto allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 53279 del 20 giugno 2016, concernente il monitoraggio periodico del saldo di finanza pubblica per l'anno 2016 (modello MONIT/16).

Le informazioni di riferimento sono, quindi, quelle relative al monitoraggio dell'intero anno 2016 che gli enti locali assoggettati alle nuove regole di finanza pubblica comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it

A tal proposito, si segnala che gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246 del decreto legislativo n. 267 del 2000, sono comunque tenuti all'invio del monitoraggio periodico del conseguimento del nuovo saldo di finanza pubblica previsto dall'art. 1, commi 719, della legge n. 208 del 2015, entro i termini di cui al citato decreto ministeriale.

Considerato che le informazioni in questione sono già presenti nel sistema web, al fine di agevolare gli enti locali nel predisporre la certificazione definitiva delle risultanze del pareggio di bilancio per l'anno 2016, è stata prevista una apposita procedura web che consente all'ente di acquisire direttamente il modello per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze. Il modello «Certif. 2016» risulta, pertanto, già compilato con le informazioni inserite, in fase di monitoraggio 2016, direttamente dagli enti nel sistema web e con l'indicazione del rispetto o meno del saldo di finanza pubblica 2016.

A tal proposito, si invitano gli enti locali tenuti alla trasmissione della certificazione a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati al 31 dicembre 2016, inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2017 mediante la funzione «Variazione modello» nell'applicazione web del «Pareggio di bilancio».

In sede di monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dalla nuova disciplina in materia di pareggio di bilancio e per l'acquisizione dei relativi elementi informativi utili, è prevista la rilevazione degli impegni di spesa in conto capitale effettuati a valere sugli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure dei patti di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.

Al riguardo, giova precisare che gli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure dei patti di solidarietà, ivi incluso il patto «orizzontale nazionale», sono attribuiti agli enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione, ovvero per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Ne consegue che gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalità (a titolo esemplificativo, per effettuare impegni di spesa di parte corrente). In particolare, l'ultimo periodo del comma 730 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016, dispone che gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni di spesa in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di finanza pubblica di cui al comma 710. Si ritiene, pertanto, che gli enti che acquisiscono spazi finanziari nell'ambito dei predetti meccanismi devono tendere ad un obiettivo di saldo di finanza pubblica che tenga conto dell'eventuale mancato utilizzo degli spazi finanziari per le finalità per cui sono stati attribuiti.

Ai fini della verifica del rispetto del predetto vincolo di destinazione, il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico finanziario attestano, in sede di certificazione del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica per l'anno 2016 di cui al comma 720 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare impegni di spesa in conto capitale.

Conseguentemente, gli spazi finanziari acquisiti nel 2016 mediante le procedure dei patti di solidarietà (patto regionalizzato e patto «orizzontale nazionale») e non utilizzati per effettuare impegni di spesa in conto capitale sono recuperati, in sede di certificazione 2016, attraverso una modifica peggiorativa dell'obiettivo di saldo finale di competenza per un importo pari ai predetti spazi finanziari non utilizzati per le finalità indicate dalla norma. Restano comunque validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

A tal fine, gli impegni di spesa in conto capitale effettuati a valere sugli spazi finanziari definitivamente acquisiti alla data del 30 settembre 2016, mediante il meccanismo del patto regionalizzato, verticale e orizzontale, nonché a valere sugli spazi finanziari acquisiti mediante il meccanismo del patto «orizzontale nazionale», trovano evidenza rispettivamente nelle voci «*R)*» ed «*S)*» del modello MONIT/16.

Si ritiene utile segnalare che gli impegni di spesa in conto capitale per i quali sono stati attribuiti agli enti spazi finanziari con il meccanismo del patto regionalizzato, verticale e orizzontale, di cui ai commi 728 e seguenti dell'art. 1, della legge n. 208 del 2015, nonché con il meccanismo del patto «orizzontale nazionale» di cui al successivo comma 732, sono da intendersi come impegni di spesa in conto capitale di competenza dell'anno 2016 ed esigibili nell'anno 2016. Qualora non tutti gli impegni coperti da avanzo, sostenuti a valere sugli spazi finanziari attribuiti, siano esigibili nell'anno 2016, si ritiene che gli spazi possano essere utilizzati altresì a copertura del Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale, da reimputare negli anni successivi, purché sussistano le condizioni per la sua costituzione, ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al punto 5.4 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Gli spazi finanziari acquisiti con i patti regionalizzati e con il patto «orizzontale nazionale» e non utilizzati per le finalità sopra indicate trovano evidenza nel modello «Certif. Spazi 2016» che risulta compilato con le predette informazioni inserite in fase di monitoraggio.

A tal fine, si invita l'ente locale a verificare che le voci «*R)*» ed «*S)*» del modello MONIT/16 al 31 dicembre 2016 siano state correttamente valorizzate, inserendo l'importo complessivo degli impegni di spesa in conto capitale come sopra esplicitati (impegni di competenza dell'anno 2016 ed esigibili nell'anno 2016, nonché Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale da reimputare negli anni successivi, al netto della quota finanziata da debito) a valere sugli spazi finanziari ottenuti. In caso contrario, i dati inseriti devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2017 e comunque prima dell'invio della certificazione digitale, mediante la funzione «Variazione modello» nell'applicazione web del «Pareggio di bilancio».

Si segnala, infine, che nel modello «Certif. Spazi 2016», trovano evidenza, altresì, ma solo a fini conoscitivi, le informazioni relative all'utilizzo degli spazi finanziari per l'esclusione delle spese per interventi di edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, della legge n. 208 del 2015, attribuiti agli enti locali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 aprile 2016, come modificato con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre

2016. Le informazioni sono quelle inserite dagli enti locali beneficiari nella corrispondente voce «L5» denominata «Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, legge di stabilità 2016» del modello MONIT/16.

Si ritiene utile segnalare che gli impegni di spesa in conto capitale per i quali sono stati attribuiti agli enti spazi finanziari con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016 sono da intendersi come impegni di spesa in conto capitale per investimenti di edilizia scolastica di competenza dell'anno 2016 ed esigibili nell'anno 2016. Qualora non tutti gli impegni coperti da avanzo, sostenuti a valere sugli spazi finanziari attribuiti dal richiamato D.P.C.M., siano esigibili nell'anno 2016, si ritiene che gli spazi possano essere utilizzati altresì a copertura del Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale, da reimputare negli anni successivi, purché sussistano le condizioni per la sua costituzione, ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al punto 5.4 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

A tal fine, si invita l'ente locale a verificare che la voce «L5» del modello MONIT/16 al 31 dicembre 2016 sia stata correttamente valorizzata, secondo le indicazioni sopra riportate; in caso contrario, il dato inserito deve essere rettificato entro la data del 31 marzo 2017 e comunque prima dell'invio della certificazione digitale, mediante la funzione «Variazione modello» nell'applicazione web del «Pareggio di bilancio».

B. ISTRUZIONI PER L'INVIO TELEMATICO DEI MODELLI DELLA CERTIFICAZIONE

L'art. 1, comma 720, della legge di stabilità 2016, prevede la sottoscrizione della certificazione attestante il rispetto del pareggio di bilancio con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale». Alla certificazione trasmessa in via telematica è attribuito, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato Codice dell'amministrazione digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'art. 45 del citato Codice dell'amministrazione digitale, rubricato «Valore giuridico della trasmissione», prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Gli enti locali non devono, pertanto, trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni già trasmesse in via telematica.

Conseguentemente, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del nuovo saldo di finanza pubblica per l'anno 2016, gli enti locali, ivi inclusi quelli che hanno dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246 del T.U.EE.LL, sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto nel sito web all'indirizzo «http://pareggiobilancio.mef.gov.it», le risultanze al 31 dicembre 2016 del nuovo saldo di finanza pubblica (art. 1, comma 720, della legge n. 208 del 2015). La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera *b)*, 35, comma 2, 36, comma 2, e 71».

Per acquisire il modello della certificazione è necessario accedere all'applicazione web del pareggio di bilancio e richiamare, dal Menu Funzionalità presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di «Acquisizione modello» relativa alla certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica 2016 che prospetterà a tutti gli enti locali, in sola visualizzazione, il modello «Certif. 2016» contenente le risultanze del monitoraggio al 31 dicembre 2016 del proprio ente e ai soli enti locali che hanno acquisito spazi finanziari con i patti di solidarietà e/o che hanno beneficiato dell'esclusione delle spese per interventi di edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, della legge n. 208 del 2015, per la compilazione, il modello «Certif. Spazi 2016» .

Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema web, sarà possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del/i documento/i da parte del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'art. 237, comma 1, del T.U.EE.LL.

Di seguito, nel dettaglio, le fasi per l'invio della certificazione:

fase 1: utilizzare la funzione «Certificazione digitale» per effettuare il download del documento tramite l'apposito tasto «Scarica Documento»;

fase 2: una volta scaricato il documento, apporre la firma digitale di tutti i soggetti sopra indicati (Presidente/Sindaco/Sindaco metropolitano – Responsabile del Servizio Finanziario – Organo di revisione) utilizzando i kit di firma in proprio possesso;

fase 3: accedere nuovamente alla funzione «Certificazione digitale» ed effettuare l'upload del documento firmato tramite l'apposito tasto «Carica Documento Firmato». Per procedere con l'invio è necessario completare tutti i passaggi della procedura guidata che il sistema propone. Il sistema effettua una serie di controlli sulla validità delle firme apposte sul documento tra cui la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli;

fase 4: è necessario associare i nomi dei firmatari del file con il corrispondente ruolo ricoperto (Presidente/Sindaco/Sindaco metropolitano – Responsabile del Servizio Finanziario – Organo di revisione);

fase 5: inviare il documento tramite l'apposito tasto di «Invio Documento» presente al termine della procedura guidata. A questo punto il sistema web rilascerà una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio e attestante che la certificazione risulta nello stato di «inviato e protocollato».

Gli enti possono verificare il corretto invio della certificazione digitale, andando sulla funzione «Certificazione digitale» e verificando che il campo «stato» finale del documento riporti la dicitura «inviato e protocollato».

Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai controlli preventivi effettuati sono consultabili sul Manuale Utente dell'applicativo disponibile sul sistema web all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it. Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica «assistenza.cp@mef.gov.it».
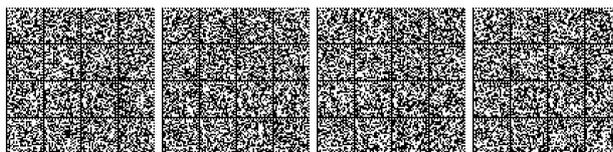
Si precisa che la funzione di acquisizione della certificazione è disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio del pareggio di bilancio al 31 dicembre 2016. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno acquisire il modello della certificazione se non dopo aver comunicato via web le informazioni relative al monitoraggio dell'anno 2016.

Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione del saldo valido ai fini della verifica del rispetto del nuovo obiettivo di finanza pubblica di cui al comma 710 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto della gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto della gestione, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, è tenuto a rettificare, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (entro il 29 giugno 2017), i dati del monitoraggio al 31 dicembre 2016 presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione attestante il miglioramento o il peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 710, con le modalità sopra richiamate.

Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2016, i sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione decorrono dal nuovo termine per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato ai sensi dell'art. 261 del T.U.EE.LL. Si precisa che la sospensione del termine di invio della nuova certificazione di cui al periodo precedente opera solo se l'anno per il quale non è stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è lo stesso dell'anno della certificazione del saldo (2016) o precedente (e non successivo/i); ciò in quanto la sospensione del termine di invio della certificazione trova fondamento nella sospensione dei termini per la deliberazione del bilancio e conseguentemente del relativo rendiconto ai sensi dell'art. 248, comma 1, del T.U.EE.LL.

C. RITARDATO INVIO DELLA CERTIFICAZIONE E NOMINA DEL COMMISSARIO *AD ACTA*

Gli enti locali che non provvedono a trasmettere telematicamente la certificazione nei tempi previsti dalla legge sono ritenuti inadempienti all'obbligo del pareggio di bilancio 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 720, della legge n. 208 del 2015 e, pertanto, sono assoggettati alle sanzioni di cui al comma 723, lettere *c)* e seguenti, del predetto articolo.

Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (entro il 30 maggio 2017) e attesti:

il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui all'art. 1, comma 710, della legge di stabilità 2016, si applicano solo le disposizioni di cui al comma 723, lettera *e)*, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo);

il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo di cui all'art. 1, comma 710, della legge di stabilità 2016, si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 723, lettere *a)*, *c)* e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del citato art. 1, comma 721, comunica al Ministero dell'interno l'elenco degli enti inadempienti all'invio della certificazione alla data del 30 maggio 2017 al fine di sospendere, sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti relative all'anno successivo a quello di riferimento.

Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (a partire dal 31 maggio 2017), in caso di mancata trasmissione della certificazione da parte dell'ente locale, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento, pena la decadenza dal ruolo di revisore, e a trasmettere telematicamente, previa sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i successivi trenta giorni (entro il 29 giugno 2017).

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 723, lettere *c)* e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, a partire dal 31 maggio 2017 e sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta, sono sospese tutte le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento (ai sensi del comma 721, ultimo periodo, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015).

Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (entro il 29 giugno 2017), attesti:

il rispetto dell'obiettivo di saldo di cui all'art. 1, comma 710, della legge di stabilità 2016, trovano applicazione le sole sanzioni di cui alla lettere *e)* ed *f)* del citato comma 723 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e rideterminazione indennità di funzione e gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta);

il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo di cui all'art. 1, comma 710, della legge di stabilità 2016, trovano applicazione tutte le sanzioni di cui al citato comma 723, lettere *a)*, *c)* e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.

Per la compilazione e l'invio telematico dei prospetti della certificazione, si rinvia al dettaglio tecnico fornito ai precedenti paragrafi A e B, precisando che la certificazione deve essere firmata digitalmente esclusivamente dal commissario *ad acta*.

Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in caso di mancata trasmissione da parte del commissario ad acta della certificazione, continuano a trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 723, lettere *c)* e seguenti, dell'art. 1 della citata legge n. 208 del 2015 e la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno.

Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa con le scadenze degli adempimenti e le relative conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 1, commi 720, 721 e 723, della legge n. 208 del 2015.

TERMINI	**31 marzo 2017**		**dal 1° aprile 2017**	**30 maggio 2017 (30 gg dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione - art. 227 Tuel)**		**dal 31 maggio 2017**	**29 giugno 2017**		**dal 30 giugno 2017**
ADEMPIMENTI	invio certificazione		invio certificazione	**termine ultimo** invio certificazione da parte dell'ente		commissario ad acta	**termine ultimo** per invio certificazione da parte del commissario *ad acta*		
STATUS ENTE	**RISPETTOSI (da certificaz.)**	**NON RISPETTOSI (da certificaz.)**	**INADEMPIENTE**	**RISPETTOSI (da certificaz.)**	**NON RISPETTOSI (da certificaz.)**	**INADEMPIENTI**	**RISPETTOSI (da certificaz.)**	**NON RISPETTOSI (da certificaz.)**	**INADEMPIENTI**
SANZIONI	-	**le sanzioni** previste dal **comma 723, lettere a), c) e seguenti**, dell'articolo 1, legge n. 208/2015	**1)** Le **sanzioni** previste dal comma **723, lett. c) e seguenti,** articolo 1, legge n. 208/2015	**divieto assunzione** personale (**comma 723, lett. e)**, articolo 1, legge n. 208/2015)	**le sanzioni** previste dal **comma 723, lettere a), c) e seguenti**, articolo 1, legge n. 208/2015	**1)** Le **sanzioni** previste dal comma **723, lett. c) e seguenti,** articolo 1, legge n. 208/2015 **2) fino alla data di invio** certificazione da parte del commissario *ad acta* : **sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero Interno** relative all'anno successivo a quello di riferimento	**divieto assunzione** personale **e rideterminazione indennità e gettoni (comma 723, lettere e) e f)**, articolo 1, legge n. 208/2015)	**le sanzioni** previste dal **comma 723, lettere a), c) e seguenti**, articolo 1, legge n. 208/2015	**1)** Le **sanzioni** previste dal comma **723, lett. c) e seguenti,** articolo 1, legge n. 208/2015 **2) fino alla data di invio** certificazione da parte del commissario *ad acta* : **sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero Interno** relative all'anno successivo a quello di riferimento 3) **decadenza ruolo revisore** commissario *ad acta*

D. OBBLIGO DI INVIO DI UNA NUOVA CERTIFICAZIONE

Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (a partire dal 30 giugno 2017), gli enti locali non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle precedentemente inviate. Sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti locali che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 710 (art. 1, comma 722, della legge n. 208 del 2015).

Al riguardo, si evidenzia che con la dizione «peggioramento» del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 710 il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie:

a. la nuova certificazione attesta una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo , in caso di mancato rispetto del nuovo obiettivo di saldo di cui al comma 710 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 già accertato con la precedente certificazione;

b. la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto del nuovo obiettivo di saldo di cui al ciato comma 710;

c. la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto del nuovo obiettivo di saldo di cui al comma 710, evidenzia una minore differenza tra saldo conseguito e obiettivo assegnato.

In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i termini sopra richiamati, gli enti locali non possono inviare certificazioni rettificative, in senso migliorativo, di dati trasmessi precedentemente.

Come già precisato al precedente paragrafo B, per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2016, i sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, previsti dall'art. 1, comma 722, della legge n. 208 del 2015, decorrono dal nuovo termine per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato ai sensi dell'art. 261 del T.U.EE.LL.

Infine, nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo sia accertato successivamente all'anno seguente a quello a cui la violazione si riferisce, ai sensi del comma 724 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, l'applicazione delle sanzioni avviene nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo. Gli enti locali sono tenuti ad inviare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – la nuova certificazione entro trenta giorni dall'accertamento della violazione.

La sanzione relativa alla rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui alla lettera *f)* del comma 723 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, è applicata al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuto il mancato conseguimento. Tali importi sono acquisiti al bilancio dell'ente.

Certif. 2016

Pareggio di bilancio 2016 - Art. 1, commi 720, 721 e 722, della legge n. 208/2015

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2016

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2017

DENOMINAZIONE ENTE ____________________

VISTO il decreto n. 53279 del 20 giugno 2016 concernente il monitoraggio periodico delle risultanze del saldo di finanza pubblica per l'anno 2016 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni;

VISTO l'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri e degli obiettivi di finanza pubblica;

VISTI i risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2016;

VISTE le informazioni sul monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica 2016 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pareggiobilancio.mef.gov.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2016

		Competenza
1	Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	
2	Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito	
3	ENTRATE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica	
4	SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica	
5=1+2+3-4	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica	0
6	SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO 2016	
7	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON I PATTI REGIONALIZZATI E CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2016 E NON UTILIZZATI PER IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE	0
8=6+7	SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO FINALE 2016	0
9=5-8	DIFFERENZA TRA SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica E SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO FINALE 2016	0

Sulla base delle predette risultanze si certifica che: il pareggio di bilancio per l'anno 2016 è stato rispettato

OPPURE

il pareggio di bilancio per l'anno 2016 non è stato rispettato

IL PRESIDENTE / IL SINDACO / IL SINDACO METROPOLITANO ____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ____________________

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

____

____

____

Certif. Spazi 2016

Pareggio di bilancio 2016 - Art. 1, commi 720, 721 e 722, della legge n. 208/2015

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2016

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2017

DENOMINAZIONE ENTE ______________________________

VISTO il decreto n. 53279 del 20 giugno 2016 concernente il monitoraggio periodico delle risultanze del saldo di finanza pubblica per l'anno 2016 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni;

VISTO l'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri e degli obiettivi di finanza pubblica;

VISTI i risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2016;

VISTE le informazioni sul monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica 2016 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pareggiobilancio.mef.gov.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

1	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO REGIONALIZZATO VERTICALE E ORIZZONTALE 2016	
2	Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 728 e seguenti, della legge n. 208/2015 (PATTO REGIONALIZZATO)	
3	di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito	
4	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2016	
5	Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 732, legge n. 208/2015 (PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE)	
6	di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito	
7=(1-2)+(4-5)	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON I PATTI REGIONALIZZATI E CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2016 E NON UTILIZZATI PER IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE	0

8	SPAZI ACQUISITI PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA ANNO 2016	
9	Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 713, legge n. 208/2015	
10	di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito	
11=8-9	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA 2016 E NON UTILIZZATI PER IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE	0

17A02119
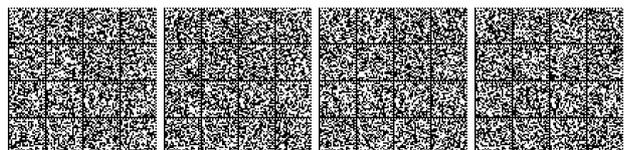
DECRETO 7 marzo 2017.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 1,30%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 novembre 2016 e scadenza 15 maggio 2028, prima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 sopracitato, con il quale sono state recepite le disposizioni di cui al decreto ministeriale suddetto;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE», ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera *e)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto l'art. 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione di titoli pubblici per l'anno 2017, così come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 marzo 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 24.906 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali con godimento 15 novembre 2016 e scadenza 15 maggio 2028, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, ai fini del presente decreto d'ora innanzi indicato come «Indice Eurostat»;

Considerata l'opportunità di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio coordinato dagli intermediari finanziari Deutsche Bank A.G., JP Morgan Securities plc, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.a., Société Générale e UBS Limited, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall 'accensione del medesimo;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità all'«Offering Circular» del 7 marzo 2017;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i»), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo:	3.000 milioni di euro
decorrenza:	15 novembre 2016
scadenza:	15 maggio 2028
data di regolamento:	14 marzo 2017
tasso di interesse:	semestrale, pagabile il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito
tasso cedolare base:	1,30% annuo
rimborso del capitale e pagamento degli interessi:	indicizzati all'andamento dell'«Indice Eurostat» secondo le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto
dietimi d'interesse:	119 giorni
prezzo di emissione:	99,878
commissione di collocamento:	0,20% dell'importo nominale dell'emissione

Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini Comuni di Riferimento» allegati al decreto medesimo (Allegato *A)*.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali e, pertanto, le sottoscrizioni potranno avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra. Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia delle finanze, Banca d'Italia e la Monte Titoli S.p.a. - in forza dell'art. 26 decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Gli interessi da corrispondere alle scadenze semestrali ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il «Coefficiente di Indicizzazione» calcolato, come di seguito riportato, sulla base dell'«Indice Eurostat» elaborato e pubblicato mensilmente da Eurostat.

Per il calcolo del «Coefficiente di Indicizzazione» si determina il valore dell'«Inflazione di Riferimento».

Il valore dell'«Inflazione di Riferimento», al giorno «d» del mese «m», è determinato interpolando linearmente gli «Indici Eurostat» relativi ai due mesi che precedono di uno il mese «m», tenendo conto dei giorni di quest'ultimo decorsi fino al giorno «d», sulla base della seguente formula:

$$IR_{d,m} = IE_{m-3} + [(\text{“gg. dal 1°m”} - 1) / (\text{“gg. nel mese m”})] * (IE_{m-2} - IE_{m-3})$$

dove:

$IR_{d,m}$ è l'Inflazione di Riferimento del giorno «d» del mese «m», ovvero del giorno e del mese nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-3} (=Indice $Eurostat_{m-3}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-2} (=Indice $Eurostat_{m-2}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

«gg. dal 1°m» è il numero dei giorni (d) dall'inizio del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo;

«gg. nel mese m» è il numero dei giorni effettivi del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo.

Il valore dell'«Inflazione di Riferimento», così ottenuto, è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Determinata l'«Inflazione di Riferimento», il «Coefficiente di Indicizzazione» è ottenuto dal rapporto tra l'«Inflazione di Riferimento» alla data cui si riferisce il calcolo e l'«Inflazione di Riferimento» alla data di godimento del titolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Qualora l'«Indice Eurostat» subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuerà ad applicare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'«Indice Eurostat» non venga pubblicato in tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti sarà utilizzato l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula:

$$IS_n = IE_{n-1} * (IE_{n-1} / IE_{n-13})^{1/12}$$

dove:

n è il mese per il quale non è stato pubblicato l'«Indice Eurostat»;

IS è l'indice di inflazione sostitutivo dell'«Inflazione di Riferimento».

L'indice così ottenuto è identificato come «Indice Sostitutivo» e sarà applicato ai fini della determinazione dei pagamenti per interessi o rimborso del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo.

L'indice definitivo sarà applicato ai pagamenti effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti già effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non saranno rettificati.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Art. 4.

L'importo del capitale da rimborsare alla scadenza è determinato moltiplicando il valore nominale dei buoni per il «Coefficiente di Indicizzazione», calcolato relativamente al giorno di scadenza.

Qualora il valore del «Coefficiente di Indicizzazione» relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unità, l'importo del capitale da rimborsare sarà pari al valore nominale dei buoni.

Art. 5.

Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il «tasso cedolare», di cui all'art. 1, diviso due, relativo all 'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro), per il «Coefficiente di Indicizzazione» relativo al giorno del pagamento della cedola.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento.

Il valore dell'ultima cedola viene determinato con lo stesso procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il «Coefficiente di Indicizzazione» sia inferiore all'unità.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare ai mercati gli interessi dei titoli, con riferimento al taglio minimo di mille euro, determinati con le modalità di cui al presente articolo.

Il rateo di interesse in corso di maturazione relativo al tasso cedolare indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i Buoni del Tesoro Poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale.

L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo di interesse così ottenuto per il «Coefficiente di Indicizzazione», relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso 100.

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1°aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, nella determinazione dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo, da applicarsi alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di emissione, quest'ultimo prezzo deve intendersi quello della prima *tranche* del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 7.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei BTP in conformità all'«Offering Circular» del 7 marzo 2017.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Deutsche Bank A.G., JP Morgan Securities

plc, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.a., Société Générale e UBS Limited, in conformità al «Subscription Agreement» del 7 marzo 2017.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.

Art. 8.

Il giorno 14 marzo 2017 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del consorzio l'importo risultante dalla moltiplicazione del «Coefficiente di Indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di emissione e del rateo reale di interesse maturato, per l'importo nominale emesso diviso 100, il tutto al netto della commissione di collocamento di cui all'art. 1.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 14 marzo 2017 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo così determinato, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui all'art. 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria e fra i «pagamenti da regolare».

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

Art. 9.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto ed all'imputazione della relativa spesa.

Art. 10.

Il direttore della direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A02132

DECRETO 9 marzo 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° settembre 2046, quattordicesima e quindicesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei Buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Visto l'art. 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione di titoli pubblici per l'anno 2017, così come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 marzo 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 24.906 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 15 gennaio, 10 marzo, 11 maggio, 9 giugno, 9 luglio e 9 settembre 2015, nonché 9 settembre 2016 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tredici*tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° settembre 2046;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quattordicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della *tranche* predetta, viene disposta l'emissione della seconda *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,45%, con godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° settembre 2033;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una

quattordicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, avente godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° settembre 2046. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP con godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° settembre 2033 citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1 ° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime cinque cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 marzo 2017, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,40% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quindicesima *tranche* dei titoli stessi, fissata nella misura del 20 per cento, in applicazione delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016, così come integrato dalle disposizioni di cui al decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 marzo 2017.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 marzo 2017, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 14 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 marzo 2017 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,25% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2017 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2046 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A02130

DECRETO 9 marzo 2017.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 1,85%, con godimento 15 marzo 2017 e scadenza 15 maggio 2024, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo

termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei Buoni del Tesoro Poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Visto l'art. 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione di titoli pubblici per l'anno 2017, così come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 marzo 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 24.906 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l 'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,85% con godimento 15 marzo 2017 e scadenza 15 maggio 2024;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,85%, avente godimento 15 marzo 2017 e scadenza 15 maggio 2024. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,85%, pagabile in due semestralità posticipate, la prima cedola è pagabile il prossimo 15 maggio 2017, le cedole successive sono pagabili il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 15 maggio 2017, sarà pari allo 0,311740% lordo, corrispondente a un periodo di 61 giorni su un semestre di 181.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 marzo 2017, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016;

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 marzo 2017.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 marzo 2017, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 marzo 2017 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2017 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A02131

DECRETO 10 marzo 2017.

Date di emissione, contingente e modalità di cessione delle Serie speciali di monete, in versione fior di conio e *proof*, millesimo 2017.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca centrale europea del 30 novembre 2016 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2017;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 16 gennaio 2017, n. 2947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2017, con il quale sono state definite le caratteristiche artistiche della faccia nazionale e il corso legale della moneta da 2 euro a circolazione ordinaria, millesimo 2017, commemorativa del «400° Anniversario del completamento della Basilica di San Marco a Venezia»;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 27 gennaio 2017, n. 6628, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 2017, concernente l'emissione della moneta d'argento da 5 euro commemorativa del «60° Anniversario dei Trattati di Roma», in versione fior di conio e proof da aggiungere alle serie speciali di monete millesimo 2017;

Ritenuto di dover autorizzare l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 2017, fissarne il contingente e disciplinarne la prenotazione e la distribuzione;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 2017 per collezionisti, confezionate in appositi contenitori, nelle tipologie sottodescritte:

serie composta da 9 pezzi in versione fior di conio, costituita dalle monete da 1 – 2 – 5 – 10 – 20 e 50 eurocent – 1 e 2 euro ed una moneta da 2 euro commemorativa del «400° Anniversario del completamento della Basilica di San Marco a Venezia»;

serie composta da 10 pezzi in versione fior di conio, costituita dalle monete da 1 – 2 – 5 – 10 – 20 e 50 eurocent – 1 e 2 euro, una moneta da 2 euro commemorativa del «400° Anniversario del completamento della Basilica di San Marco a Venezia» ed una moneta d'argento da 5 euro commemorativa del «60° Anniversario dei Trattati di Roma»;

serie composta da 10 pezzi in versione proof, costituita dalle monete da 1 – 2 – 5 – 10 – 20 e 50 eurocent – 1 e 2 euro, una moneta da 2 euro commemorativa del «400° Anniversario del completamento della Basilica di San Marco a Venezia» ed una moneta d'argento da 5 euro commemorativa del «60° Anniversario dei Trattati di Roma».

Art. 2.

La moneta d'argento 5 euro commemorativa del «60° Anniversario dei Trattati di Roma» di cui al decreto del direttore generale del Tesoro 27 gennaio 2017, n. 6628, ha corso legale dal 22 marzo 2017.
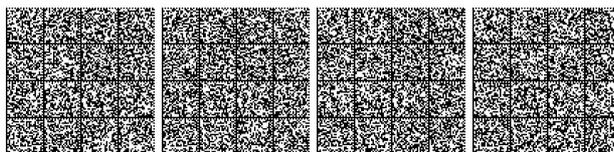
Art. 3.

Il contingente in valore nominale delle suddette monete d'argento da 5 euro commemorative del «60° Anniversario dei Trattati di Roma» destinato alle serie speciali millesimo 2017 è stabilito in euro 65.000,00, pari a n. 13.000 pezzi.

Art. 4.

Il numero delle serie speciali di monete per collezionisti, millesimo 2017, è determinato in 24.000 pezzi, per un valore nominale complessivo di 206.120,00 euro, così distinto:

n. 11.000 serie composte da 9 pezzi, in versione fior di conio, per un valore nominale complessivo di 64.680,00 euro;

n. 10.000 serie composte da 10 pezzi, in versione fior di conio, per un valore nominale complessivo di 108.800,00 euro;

n. 3.000 serie composte da 10 pezzi, in versione proof, per un valore nominale complessivo di 32.640,00 euro.

Art. 5.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le serie speciali di monete millesimo 2017, nei periodi di seguito specificati:

dal 15 maggio 2017 al 15 novembre 2017, le serie composte da 9 pezzi in versione fior di conio;

dal 22 marzo 2017 al 22 settembre 2017, le serie composte da 10 pezzi in versione fior di conio;

dal 16 novembre 2017 al 16 maggio 2018, le serie composte da 10 pezzi in versione proof.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le Serie sopra descritte con le modalità ed alle condizioni di seguito definite:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento tramite POS o in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 3.000,00;

direttamente presso l'agenzia di vendita «Spazio Verdi» di Piazza Giuseppe Verdi 1 - Roma, con pagamento tramite POS o in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 3.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – via Salaria 691 - 00138 Roma o via mail al solo indirizzo ordzecca@ipzs.it;

tramite collegamento internet con il sito www.zecca.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line;

presso gli spazi espositivi dell'Istituto in occasione di eventi o mostre del settore.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente secondo le modalità indicate sul sito www.zecca.ipzs.it, ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le serie speciali da 9 e 10 pezzi in versione fior di conio possono essere cedute applicando uno sconto del 2% per ordini superiori a 500 unità e uno sconto del 5% per ordini superiori a 700 unità.

Le serie speciali da 10 pezzi in versione proof possono essere cedute applicando uno sconto del 2% per ordini superiori a 200 unità e uno sconto del 5% per ordini superiori a 500 unità.

Qualora le quantità richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035; fax: 06-85083710; e-mail: zecca@ipzs.it; internet: www.zecca.ipzs.it

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di monete confezionate, sono pertanto così distinti:

Serie composta da 9 pezzi in versione fior di conio						
da	1	a	500	unità	euro	24,00;
da	501	a	700	unità	euro	23,52;
da	701			unità	euro	22,80.
Serie composta da 10 pezzi in versione fior di conio						
da	1	a	500	unità	euro	54,00;
da	501	a	700	unità	euro	52,92;
da	701			unità	euro	51,30.
Serie composta da 10 pezzi in versione proof						
da	1	a	200	unità	euro	120,00;
da	201	a	500	unità	euro	117,60;
da	501			unità	euro	114,00.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici o la documentazione equipollente in caso di soggetti residenti in paesi esteri.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete presso i punti vendita IPZS di via Principe Umberto 4 e agenzia vendita «Spazio Verdi», piazza G. Verdi 1 - Roma deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 6.

La cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di serie richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle serie in questione.

Art. 7.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare, al Ministero dell'economia e delle finanze, due confezioni di ogni versione delle suddette serie speciali da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A02105

DECRETO 10 marzo 2017.

Contingente e modalità di cessione della moneta da € 2 commemorativa del «400º Anniversario del completamento della Basilica di San Marco a Venezia», versione *proof*, millesimo 2017.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca centrale europea del 30 novembre 2016 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2017;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 16 gennaio 2017, n. 2947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2017, con il quale si autorizza l'emissione della moneta da euro 2 a circolazione ordinaria commemorativa del «400° Anniversario del completamento della Basilica di San Marco a Venezia», millesimo 2017;

Visti, in particolare, l'art. 1 del citato decreto 16 gennaio 2017, n. 2947, con il quale sono state definite le caratteristiche artistiche della faccia nazionale, e l'art. 3, che stabilisce il corso legale della moneta da 2 euro a circolazione ordinaria, millesimo 2017, commemorativa del «400° Anniversario del completamento della Basilica di San Marco a Venezia»;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

La moneta da € 2, commemorativa del «400° Anniversario del completamento della Basilica di San Marco a Venezia», millesimo 2017, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro 16 gennaio 2017, n. 2947, indicato nelle premesse, sarà disponibile dal 22 marzo 2017.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete cedute in confezione, nella versione proof, è stabilito in euro 16.000,00, pari a 8.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 22 settembre 2017, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento tramite POS o in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 3.000,00;

direttamente presso l'agenzia di vendita «Spazio Verdi» di piazza Giuseppe Verdi 1 - Roma, con pagamento tramite POS o in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 3.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – via Salaria 691 - 00138 Roma o via mail al solo indirizzo ordzecca@ipzs.it;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line;

presso gli spazi espositivi dell'Istituto in occasioni di eventi o mostre del settore.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente secondo le modalità indicate sul sito www.zecca.ipzs.it, ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che pagheranno a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete nella versione proof possono essere cedute applicando uno sconto del 2% per ordini superiori alle 300 unità e del 5% per ordini superiori a 700 unità.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento. A tale fine saranno presi in considerazione esclusivamente gli ordinativi corredati dall'indicazione delle monete richieste e degli estremi del pagamento, da effettuarsi unicamente secondo le modalità indicate sul sito www.zecca.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano la disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035; fax: 06-85083710; e-mail: zecca@ipzs.it; internet: www.ipzs.it; www.zecca.ipzs.it

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

per le monete nella versione proof :

da 1 a 300 unità euro 22,00;

da 301 a 700 unità euro 21,56;

da 701 unità euro 20,90.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici o la documentazione equipollente in caso di soggetti residenti in paesi esteri.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete presso i punti vendita IPZS di via Principe Umberto 4 e agenzia vendita «Spazio Verdi», piazza G. Verdi 1 - Roma deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

La cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A02106

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 marzo 2017.

Riconoscimento dell'idoneità alla «Sata S.r.l.», ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza presentata in data 5 agosto 2016 dalla Società «Sata S.r.l.» con sede legale in Strada Alessandria n. 13 - 15044 Quargnento (AL);

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 3-4 febbraio 2017 presso la Società «Sata S.r.l.»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Considerato che la suddetta società ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 5 agosto 2016, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. La Società «Sata S.r.l.» con sede legale in Strada Alessandria n. 13 – 15044 Quargnento (AL), è riconosciuta idonea ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/95);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/95);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95);

Altre prove:

efficacia dei biostimolanti e induttori di resistenza;

efficacia dei fitoregolatori;

persistenza dei diserbanti nel terreno e loro effetto sulle colture in successione (*Carry-over*);

effetto della deriva dei prodotti fitosanitari sulle colture adiacenti.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture medicinali ed aromatiche;

colture orticole;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/95.

2. La Società «Sata S.r.l.» è tenuta a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. La citata società è altresì tenuta a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 4 febbraio 2017.

2. La Società «Sata S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2017

Il direttore generale: GATTO

17A02123

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 marzo 2017.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Calabria Terra e Lavoro società cooperativa», in Campana e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della cooperativa «Calabria terra e lavoro società cooperativa» conclusa in data 16 giugno 2016 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 15 novembre 2016 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile;
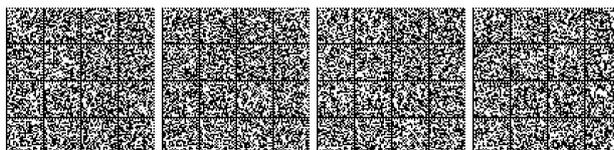
Considerato che dall'esame delle citate risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di trenta giorni le irregolarità riscontrate e che, in sede di accertamento, talune gravi irregolarità non erano state sanate e precisamente: il regolamento di cui alla legge n. 142/2001 non è stato redatto approvato e depositato presso la DTL competente; non è stata presentata la documentazione contabile attestante la sussistenza dei parametri previsti in tema di mutualità prevalente per gli anni 2014/2015 ai sensi dell'art. 2513 del codice civile; non è stato possibile verificare la correttezza della procedura di ammissione dei soci in quanto non sono state esibite le relative domande; non risulta istituito il libro delle determinazioni dell'amministratore unico;

Considerato, altresì, che alcuni soci non partecipano alla vita sociale né al raggiungimento dello scopo sociale dell'ente con il quale non hanno istaurato rapporti di lavoro;

Vista la n. 387640 trasmessa via Pec in data 12 dicembre 2016 con la quale ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* codice civile, risultata regolarmente consegnata nella casella di posta certificata della cooperativa;

Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 gennaio 2017;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto. altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* della dott.ssa Emanuela Iaccino;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Calabria terra e lavoro società cooperativa» con sede in Campana (Cosenza) codice fiscale 03093720781 costituita in data 14 ottobre 2010, è revocato.

Art. 2.

La dott.ssa Emanuela laccino, nata a Roma l'8 dicembre 1975 (codice fiscale CCNMNL75T48H501T), domiciliata in Cosenza, corso Luigi Fera, 115 è nominata commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 6 marzo 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A02089

DECRETO 6 marzo 2017.

Revoca del consiglio di amministrazione della «La Villa soc. coop. a r.l.», in Seregno e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;
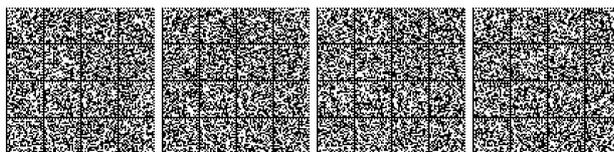
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione disposta nei confronti della cooperativa «La Villa soc. coop. a r.l.» concluso il 19 aprile 2016 e del successivo mancato accertamento concluso il 30 settembre 2016 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile;

Considerato che dall'esame delle citate risultanze ispettive è emerso che la cooperativa, diffidata a sanare nel termine di novanta giorni le irregolarità riscontrate, si è sottratta al successivo accertamento ispettivo, nonostante la formale diffida a consentire l'accertamento inviata in data 11 agosto 2016 presso la sede sociale della cooperativa con raccomandata a/r regolarmente ricevuta, rendendo impossibile verificare la regolarizzazione delle irregolarità riscontrate in sede di rilevazione;

Considerato altresì che dalle citate risultanze ispettive, e da autonoma istruttoria effettuata anche attraverso la consultazione del registro delle imprese, si è riscontrato che l'ente svolge attività non coerente con l'oggetto sociale come specificato all'art. 5 dello statuto;

Vista la n. 387938 trasmessa via Pec in data 12 dicembre 2016 con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* codice civile, risultata regolarmente consegnata nella casella di posta certificata della cooperativa;

Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 gennaio 2017;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545 sexiesdecies codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Federico Vismara;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «La Villa soc. coop. a r.l.» con sede in Seregno (Monza Brianza) codice fiscale 02050390968, costituita in data 23 marzo 1990, è revocato.

Art. 2.

L'avv. Federico Vismara nato a Milano il 26 aprile 1977 (codice fiscale VSMFRC77D26F205C), domiciliato in Monza, via Cavallotti 11, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 6 marzo 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A02090

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 240 del 27 febbraio 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società FG S.r.l. (codice fiscale 01444240764) con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6, 85033 - Episcopia - Potenza (PZ).

Medicinale: ACICLOVIR FG.

Confezioni:

A.I.C. n. 031846025 - «400 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 031846037 - «5% crema» 1 tubo da 10 g;

A.I.C. n. 031846049 - «800 mg compresse» 35 compresse.

Medicinale: AZITROMICINA FG.

Confezione: A.I.C. n. 038756019 - «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse.

Medicinale: CARVEDILOLO FG.

Confezioni:

A.I.C. n. 036335014 - «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili;

A.I.C. n.036335026 - «25 mg compresse» 30 compresse divisibili.

Medicinale: CEFTRIAXONE FG

Confezioni:

A.I.C. n. 039216015 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n.039216027 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml.

Medicinale: CETIRIZINA FG

Confezioni:

A.I.C. n. 037635012 - «10 mg compresse rivestite con film » 20 compresse divisibili

A.I.C. n.037635024 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml

Medicinale: KETOROLAC FG

Confezioni:

A.I.C. n. 037848013 - «30 mg/ ml soluzione iniettabile » 3 fiale da 1 ml

A.I.C. n. 037848025 - «20 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 10 ml

Medicinale: RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE FG

Confezioni:

A.I.C. n. 038366011 - «2,5 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse divisibili;

A.I.C. n. 038366023 - «5 mg + 25 mg compresse» 14 compresse divisibili.

Medicinale: RAMIPRIL FG

Confezioni:

A.I.C. n. 038209019 - «2,5 mg compresse» 28 compresse divisibili;

A.I.C. n. 038209021 - «5 mg compresse» 14 compresse divisibili;

A.I.C. n. 038209033 - «10 mg compresse» 28 compresse divisibili.

Medicinale: SIMVASTATINA FG

Confezioni:

A.I.C. n. 037328010 - «20 mg compresse rivestite con film » 10 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 037328022 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 037328034 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 037328046 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC.

Medicinale: TAMSULOSINA FG.

Confezione A.I.C. n. 036949016 - «0,4 mg capsule a rilascio modificato» 20 capsule.

Alla società Accord Healthcare Limited con sede legale e domicilio in Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, HA1 4HF - Middlesex (Regno Unito).

Con variazione delle denominazioni di medicinale come di seguito indicato:

da ACICLOVIR FG a ACICLOVIR ACCORD;

da AZITROMICINA FG a AZITROMICINA ACCORD;

da CARVEDILOLO FG a CARVEDILOLO ACCORD;

da CEFTRIAXONE FG a CEFTRIAXONE ACCORD;

da CETIRIZINA FG a CETIRIZINA ACCORD;

da KETOROLAC FG a KETOROLAC ACCORD;

da RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE FG a RAMIPRIL e IDROCLOROTIAZIDE ACCORD;

da RAMIPRIL FG a RAMIPRIL ACCORD;

da SIMVASTATINA FG a SIMVASTATINA ACCORD;

da TAMSULOSINA FG a TAMSULOSINA ACCORD.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02008

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vicks Sinex»

Estratto determina AAM/PPA n. 39/2017 del 23 gennaio 2017

È autorizzato il grouping di variazioni: n. 2 B.I.b.1.c Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il metodo di prova corrispondente, n. 1 B.II.b.5.b Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti, n. 5 B.II.c.1.b Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova, n. 1 B.II.c.2.d Modifica del metodo di prova di un eccipiente - Altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte), n. 6 B.II.d.1.c Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova, n. 1 B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati, n. 1 B.II.b.1 *a)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito di confezionamento

secondario, n. 1 B.II.b.1 *b)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito di confezionamento primario, n. 1 B.II.b.1 *e)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili, n. 1 B.II.b.4 *z)* Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito - Altra variazione, n. 1 B.II.e.2 *z)* Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito - Altra variazione, n. 1 B.II.b.3.a) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - Modifica minore nel procedimento di fabbricazione, n. 1 B.II.d.1.d) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto, quali aroma e sapore, o prova di identificazione per un materiale colorante o aromatizzante), n. 2 B.II.d.1.g) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Aggiunta o sostituzione (ad esclusione dei prodotti biologici o immunologici) di un parametro di specifica con il corrispondente metodo di prova, per questioni di sicurezza o di qualità, n. 1 B.II.a.3.b 2) Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - Altri eccipienti - Modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale, n. 1 B.II.b.2.c 2) Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti - Compresi il controllo dei lotti/le prove, n. 1 B.II.e.1 *a)* 2 Modifica del confezionamento primario del prodotto finito - Composizione qualitativa e quantitativa - Forme farmaceutiche semisolide e liquide no sterili, n. 1 B.II.e.1 *b)* 3 Modifica del confezionamento primario del prodotto finito - Modifica del tipo di contenitore o aggiunta di un nuovo contenitore - Soppressione di un contenitore per confezionamento primario che non comporta l'eliminazione completa di un dosaggio o di una forma farmaceutica, relativamente al medicinale VICKS SINEX, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 023198029 - «Aloe 0,05% soluzione da nebulizzare» flacone nebulizzatore 15 ml.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.r.l. (codice fiscale 05858891004) con sede legale e domicilio fiscale in viale Giorgio Ribotta, 11, 00144 - Roma (Roma) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02009

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cisplatino Pfizer».

Estratto determina AAM/PPA n. 181/2017 del 20 febbraio 2017

È autorizzata la seguente variazione di tipo II: B.II.b.4.d Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito La modifica riguarda tutte le altre forme farmaceutiche fabbricate secondo procedimenti di fabbricazione complessi, relativamente al medicinale «CISPLATINO PFIZER», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 032775013 - «10 mg/10 ml soluzione per infusione» 1 flacone 10 ml;

A.I.C. n. 032775025 - «50 mg/50 ml soluzione per infusione» 1 flacone 50 ml;

A.I.C. n. 032775037 - «100 mg/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone 100 ml.

Modifica delle dimensioni del lotto di prodotto finito, al di fuori dei limiti attualmente autorizzati:

da: 440 L-1180 L;

a: 220L-1180 L.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in Via Isonzo, 71 - 04100 Latina (LT) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02010

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carbocisteina Coop».

Estratto determina AAM/PPA n. 182/2017 del 20 febbraio 2017

È autorizzata la seguente variazione di tipo II: B.I.z Modifiche qualitative del principio attivo - Altra variazione, relativamente al medicinale «CARBOCISTEINA COOP», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 037944016 - «2,7 g granulato per soluzione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 037944028 - «2,7 g/ 10 ml sciroppo» 6 contenitori monodose;

A.I.C. n. 037944030 - «90 mg/ ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml,

aggiornamento dell'ASMF del produttore Moehs Iberica, S.L riguardante il principio attivo Carbocisteina sale di lisina.

Titolare A.I.C.: Coop Italia Società cooperativa (codice fiscale 00715170155) con sede legale e domicilio fiscale in Via del Lavoro, 6-8, 40033 - Casalecchio di Reno - Bologna (BO) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02011

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Guaiacalcium complex».

Estratto determina AAM/PPA n. 183/2017 del 20 febbraio 2017

È autorizzata la seguente variazione di tipo II: B.I.a.1.b) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo), relativamente al medicinale «GUAIACALCIUM COMPLEX», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 022895039 - «0,144 g/100 ml + 2 g/100 ml sciroppo» flacone 200 ml.

Sostituzione del produttore di principio attivo D,L-dropropizina Bidachem S.p.A. attualmente autorizzato con il produttore Amsa S.p.A. Viale Del Ghisallo 20 - 20151 Milano - Italia, Stabilimento di produzione Amsa S.p.A. Via G. Di Vittorio 6 - 22100 Como, Italia.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l. (codice fiscale 01108720598) con sede legale e domicilio fiscale in Via Cavour, 70 - 27035 - Mede - Pavia (PV) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02012

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dorzolamide Actavis».

Estratto determina AAM/PPA n. 242 del 1° marzo 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Actavis Group PTC EHF, con sede legale e domicilio fiscale in Reykjavikurvegi 76-78 220 Harfnarf Jördur - Islanda (IS).

Medicinale: DORZOLAMIDE ACTAVIS.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

040609012 - «20 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml;

040609024 - «20 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi da 5 ml;

040609036 - «20 mg/ml collirio, soluzione» 6 flaconi da 5 ml;

alla società: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., con sede in via S. Giuseppe n. 102, Saronno (VA), codice fiscale 06058020964.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02031

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dorzolamide e Timololo Actavis».

Estratto determina AAM/PPA n. 243 del 1° marzo 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Actavis Group PTC EHF, con sede legale e domicilio fiscale in Reykjavikurvegi 76-78 220 Harfnarf Jördur - Islanda (IS).

Medicinale: DORZOLAMIDE E TIMOLOLO ACTAVIS.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

041137011 - «20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml;

041137023 - «20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi da 5 ml;

041137035 - «20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 6 flaconi da 5 ml;

alla società: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., con sede in via S. Giuseppe n. 102, Saronno (VA), codice fiscale 06058020964.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02032

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Luxera».

Estratto determina AAM/AIC n. 26/2017 del 23 febbraio 2017

Procedure europee n. SE/H/1565/001/DC - SE/H/1565/001/IB/001 - SE/H/XXXX/IA/381/G; Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LUXERA, nelle forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: titolare A.I.C.: Galderma Italia S.P.A.

Confezione: «160 mg/g crema» 1 tubo AL da 2 g - A.I.C. n. 044441018.

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 15 mesi.

Composizione: «Luxera» contiene 160 mg/g di metil aminolevulinato (come cloridrato) equivalente al 16,0 % di metil aminolevulinato (come cloridrato).

Principio attivo: Metil aminolevulinato.

Eccipienti: glicerilmonostearato auto emulsionante, alcool cetostearilico, poliossil-40-stearato, metile paraidrossibenzoato (E 218), propile paraidrossibenzoato (E 216), disodio edetato, glicerolo, paraffina soffice bianca, colesterolo, isopropile miristato, olio di arachidi, olio di mandorla raffinato, alcool oleico, acqua depurata.

Produttori del principio attivo: Union Quimico Farmaceutica, S.A. (UQUIFA) Factory n. 2: Polígono Industrial Molí de les Planes; Calle Font de Bocs s/n; C-35, Km 57, Sant Celoni, Barcelona 08470 - Spagna.

Produttore del prodotto finito: Penn Pharmaceutical Services Ltd. Tafarnaubach Industrial Estate, Tredegar, Gwent NP22 3AA Regno Unito (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti).

Laboratoires Galderma Zone Industrielle de Montdésir, Alby Sur Cheran 74540 Francia (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti).

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.A. - Via Amendola 1 20090 Caleppio di Settala (Milano) Italia (confezionamento secondario).

Amatsigroup Amatsi Avogadro - Parc de Génibrat, Fontenilles, 31470 - Francia (controllo dei lotti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento di cheratosi attiniche (AK) di lieve spessore o non ipercheratosiche e non pigmentate del viso e del cuoio capelluto, nei casi in cui le altre terapie si considerano meno appropriate.

Luxera è indicato negli adulti di età superiore ai 18 anni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 044441018.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).
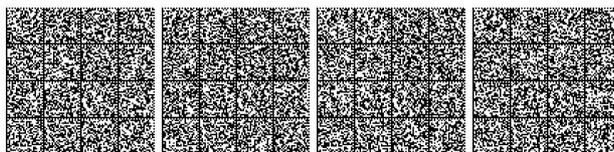
Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 044441018.

RRL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02033

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Protamina Meda».

Estratto determina AAM/PPA n. 189/2017 del 20 febbraio 2017

Autorizzazione della variazione B.V.b.1.z) Aggiornamento del fascicolo qualità destinato ad applicare le conclusioni di un procedimento di rinvio dell'Unione - Altra variazione, C.I. *z)* Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario - Altra variazione, relativamente al medicinale PROTAMINA MEDA nelle forme e confezioni:

AIC n. 004698027 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala 5 ml;

AIC n. 004698039 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale 5 ml,

aggiornamento del modulo 3 del dossier di registrazione con particolare riguardo ai produttori dei materiali di partenza, della sostanza attiva e del prodotto finito e alla composizione degli eccipienti. (variazione B.V.b.1 *z)*;

le modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglietto illustrativo e delle etichette relativamente alla composizione degli eccipienti. (variazione B.V.b.1 *z)*;

le modifiche del foglietto illustrativo e delle etichette richieste sulla base dei risultati del test di leggibilità effettuato al fine di conformarsi all'art. 59(3) della direttiva europea 2001/83/EC. (variazione C.I. *z)*.

Titolare AIC Meda Pharma S.p.a. (codice fiscale 00846530152) con sede legale e domicilio fiscale in Via Felice Casati, 20, 20124 - Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02034

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prenacid».

Estratto determina AAM/PPA n. 56/2017 del 24 gennaio 2017

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale PRENACID.

È autorizzato il seguente grouping di variazioni: B.II.b.5.b Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti, B.II.b.5.c Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Soppressione di una prova in corso di fabbricazione non significativa, B.II.d.1.c Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova, B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati, B.II.b.5 *z)* Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito – Altra variazione, relativamente al medicinale «Prenacid», nelle forme e confezioni:

AIC n. 023730029 - «0,25% collirio, soluzione» flacone 10 ml

ampliamento della specifica relativa al pH a rilascio ed alla shelf life per il prodotto finito (da 7.4-7.8 a 7.2-7.6);

introduzione a rilascio ed alla shelf life della specifica relativa al colore della soluzione;

eliminazione del controllo in-process relativo al titolo di Desonide Sodium Phosphate;

aggiunta dei limiti per gli IPCs pH (7.2.-7.6), Osmolalità (0.280-0.323 Osmol/kg) e volume di riempimento (10.0-10.3 *g)*;

aggiunta dei seguenti controlli in process: contenuto di ossigeno, colore, aspetto, Bioburden, integrità del filtro e codice a barre.

Titolare AIC: S.I.F.I. S.p.a. (codice fiscale 00122890874) con sede legale e domicilio fiscale in Via Ercole Patti, 36, 95025 - Lavinaio - Aci S. Antonio - Catania (CT) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02035

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di Cassazione, in data 20 marzo 2017, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

Modifica all'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di abolizione integrale del limite di età per la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni.

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo studio legale Scafetta in Roma, viale Africa n. 120 - 00144 - tel. 065922359 - 3480669242 - e-mail: mn.eta2017@gmail.com

17A02214

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di San Paolo di Civitate.

Il Comune di San Paolo di Civitate (FG) con deliberazione n. 50 del 7 dicembre 2016 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 3 marzo 2017, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone del dott. Francesco Fasano, del dott. Giacomo Scalzulli e del dott. Alberto Ametta, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

17A02124

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Closamectin 5 mg/ml + 200 mg/ml Soluzione orale Pour-On per bovini».

Estratto provvedimento n. 69 del 17 febbraio 2017

Medicinale veterinario: CLOSAMECTIN 5 mg/ml + 200 mg/ml.

Soluzione orale Pour-On per bovini.

Confezioni:

flacone in HDPE da 250 ml - A.I.C. n. 104271010;

flacone in HDPE da 1 L - A.I.C. n. 104271022;

contenitore a zainetto in HDPE da 1 L - A.I.C. n. 104271034;

contenitore a zainetto in HDPE da 2.5 L - A.I.C. n. 104271046;

contenitore a zainetto in HDPE da 5 L - A.I.C. n. 104271059;

flacone in HDPE da 500 ml - A.I.C. n. 104271061.

Titolare dell'A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited, Camlough Road, Newry, Co. Down, BT 356 JP, Irlanda del Nord.

Oggetto del provvedimento:

numero procedura europea: UK/V/xxxx/WS/051.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglietto illustrativo destinate ad attuare il risultato di un procedimento di rinvio dell'unione (il medicinale rientra nel campo d'applicazione definito per il procedimento).

Per effetto delle suddette variazioni, gli stampati illustrativi sono modificati nelle seguenti sezioni: «Prescrizioni speciali per l'impiego - Precauzioni speciali per l'impiego negli animali» e «Reazioni avverse».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati secondo quanto indicato nel decreto 6 aprile 2016. «*Gazzetta Ufficiale* n. 103 n. 98 del 28 aprile 2016».

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A02036

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «BIO-VAC NDV 6/10 – H120», vaccino liofilizzato per uso per nebulizzazione o in acqua da bere.

Decreto n. 17 del 17 febbraio 2017

Medicinale veterinario ad azione immunologica BIO-VAC NDV 6/10 - H120, vaccino liofilizzato per uso per nebulizzazione o in acqua da bere.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., via Emilia n. 285 - 40064 Ozzano Emilia (BO).

Produttore responsabile rilascio lotti: Società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Molino Emili n. 2 - 25030 Maclodio (BS).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 105036014;

confezione 10 flaconi da 1000 dosi A.I.C. n. 105036026;

confezione da 10 flaconi da 2500 dosi - A.I.C. n. 105036038;

confezione da 10 flaconi da 5000 dosi - A.I.C. n. 105036040.

Composizione:

una dose di vaccino contiene:

virus vivo attenuato della Pseudopeste aviare (malattia di Newcastle), ceppo NDV6/10: min $10^{6,0}$ - max $10^{7,0}$ DIE^{*}_{50}

virus vivo attenuato della Bronchite infettiva aviare ceppo Massachussetts H120: min $10^{3,5}$ - max $10^{4,5}$ DIE_{50}

*DIE_{50}: Dose Infettante Embrione al 50%.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: pollo in accrescimento.

Indicazioni terapeutiche: per indurre immunità attiva nei polli, per ridurre la mortalità, i sintomi e le lesioni della Pseudopeste aviare (Malattia di Newcastle) e ridurre i sintomi clinici e le lesioni della Bronchite Infettiva Aviare.

L'immunità è completa 3 settimane dopo la prima vaccinazione e dura per 4 settimane dalla vaccinazione di richiamo.

Tempi di attesa: zero giorni

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi;

periodo di validità dopo ricostituzione: 2 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02037

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cyclo Spray, 2,45 % p/p» per bovini, ovini e suini.

Estratto provvedimento n. 63 del 14 febbraio 2017

Medicinale veterinario CYCLO SPRAY, 2,45 % p/p per bovini, ovini e suini (A.I.C. n. 103184).

Confezioni: tutte.

Titolare A.I.C.: Eurovet Animal Health B.V. Handelsweg 25 PO Box 179 5530 AD Bladel The Netherlands.

Oggetto del provvedimento:

numero procedura europea: NL/V/0104/001/IB/013.

Si autorizza la modifica delle precauzioni speciali per l'impiego e delle speciali precauzioni per la conservazione del medicinale in oggetto.

La variazione sopra indicata comporta la modifica delle sezioni 4.5 e 6.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle relative sezioni delle etichette e del foglietto illustrativo, come di seguito indicato:

Riassunto delle caratteristiche del prodotto

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

proteggere gli occhi durante la somministrazione in prossimità della testa. Prima di somministrare il prodotto, pulire accuratamente l'area da spruzzare. Dopo la somministrazione sull'unghione, l'animale deve essere tenuto su un terreno asciutto almeno per un'ora.

L'uso del prodotto deve basarsi sull'antibiogramma dei batteri isolati dall'animale. Se questo non è possibile, la terapia deve basarsi sulle informazioni epidemiologiche locali (regionali, dell'azienda in questione) in merito alla sensibilità dei batteri target. Un impiego del prodotto diverso da quello indicato nelle istruzioni riportate nell'RCP può aumentare la prevalenza di batteri resistenti alle clortetracicline e può diminuire l'efficacia del trattamento con altre tetracicline, a causa del possibile sviluppo di resistenza crociata.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

a causa del rischio di sensibilizzazione e di dermatite da contatto, evitare ogni contatto con la pelle.

quando si maneggia il prodotto, indossare sempre guanti impermeabili adatti.

a causa del rischio d'irritazione oculare, evitare il contatto con gli occhi. Proteggere gli occhi e il viso;

non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione;

non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso;

non inalare i vapori. Somministrare in luogo aperto o sufficientemente ventilato;

lavarsi accuratamente le mani dopo l'uso;

non mangiare e non fumare durante la somministrazione del prodotto;

6.5 Natura e composizione del condizionamento primario

contenitore pressurizzato da 270 ml in banda stagnata ricoperta, con meccanismo a valvola in plastica e ugello spruzzatore;

contenitore pressurizzato da 520 ml in banda stagnata ricoperta, con meccanismo a valvola in plastica e ugello spruzzatore.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A02038

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cefatron asciutta» pomata intramammaria per bovine in asciutta.

Estratto provvedimento n. 61 del 10 febbraio 2017

Medicinale veterinario CEFATRON ASCIUTTA - pomata intramammaria per bovine in asciutta.

Confezioni:

astuccio da 4 siringhe intramammarie da 5 ml - A.I.C. n. 101714107;

astuccio da 12 siringhe intramammarie da 5 ml - A.I.C. n. 101714095;

astuccio da 20 siringhe intramammarie da 5 ml - A.I.C. n. 101714210;

astuccio da 60 siringhe intramammarie da 5 ml - A.I.C. n. 101714222;

astuccio da 100 siringhe intramammarie da 5 ml - A.I.C. n. 101714145.

Titolare A.I.C: Fatro S.p.A. via Emilia, 285 - 40064 Ozzano dell'Emilia (BO).

Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo II, C.II.3: modifica dei tempi di attesa per le carni bovine.

Si autorizza la modifica dei tempi di attesa per le carni bovine come di seguito descritto:

Tempi di attesa:

carni e visceri: 8 giorni.

Per effetto della suddetta variazione, per il medicinale in oggetto, i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

Tempi di attesa:

carni e visceri: 8 giorni;

latte: zero ore (zero mungiture).

Per effetto della suddetta variazione, le confezioni del medicinale veterinario in questione, devono essere poste in commercio con stampati corretti conformemente al Riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A02039

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Efloxin, 50 mg/ml» soluzione iniettabile per bovini (vitelli), ovini e suini.

Decreto n. 18 del 17 febbraio 2017

Medicinale veterinario ad azione immunologica EFLOXIN, 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini (vitelli), ovini e suini.

Titolare A.I.C.: Unione Commerciale Lombarda S.p.A. con sede in Via G. Di Vittorio, 36 - 25125 Brescia - codice fiscale n. 00807120159.

Produttore responsabile rilascio lotti: Lo stabilimento IZO S.r.l. a socio unico - s.s. 234 km 28.2 - 27013 Chignolo Po (PV).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 104357013.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Enrofloxacina 50 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini (vitelli), ovini e suini.

Indicazioni terapeutiche:

Vitelli:

per il trattamento delle infezioni del tratto respiratorio causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Pasteurella multocida, Manheimia haemolytica e Mycoplasma spp.;

per il trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli;

per il trattamento della setticemia causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli;

per il trattamento dell'artrite acuta associata a micoplasmi, causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Mycoplasma bovis.

Ovini:

per il trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli;

per il trattamento della setticemia causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli.

Suini:

per il trattamento delle infezioni del tratto respiratorio causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Pasteurella multocida, Mycoplasma spp. e Actinobacillus pleuropneumoniae;

per il trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli;

per il trattamento della setticemia causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli.

Tempi di attesa:

Vitelli:

dopo iniezione endovenosa: carne e visceri: 5 giorni;

dopo iniezione sottocutanea: carne e visceri: 12 giorni;

uso non autorizzato in animali che producono latte per consumo umano.

Ovini:

carne e visceri: 4 giorni;

latte: 3 giorni.

Suini:

carne e visceri: 13 giorni.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: ll presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02040

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato di rettifica relativo all'allegato 5 del decreto 16 febbraio 2017, recante: «Misure di gestione in materia di catture bersaglio della specie alalunga nel Mediterraneo e riordino della disciplina nazionale afferente le procedure per l'ottenimento del cambio di categoria e/o tipo di pesca professionale».

Si comunica che nel decreto ministeriale del 16 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 2017 recante «Misure di gestione in materia di catture di bersaglio della specie alalunga nel Mediterraneo e riordino della disciplina nazionale afferente le procedure per l'ottenimento del cambio di categoria e/o tipo di pesca professionale», nel campo «note», in calce all'allegato n. 5 a pagina 18 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, laddove è scritto: «la taglia minima del pesce spada», leggasi correttamente: «la taglia minima dell'alalonga (Thunnus Alalunga)».

17A02139

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo alla circolare 9 marzo 2017, n. 22504: Variazioni alle circolari n. 14036 del 15 febbraio 2017 e n. 17677 del 24 febbraio 2017, recanti le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2016.

Con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 9 marzo 2017, n. 22504 sono state apportate alcune modifiche alle circolari n. 14036 del 15 febbraio 2017 e n. 17677 del 24 febbraio 2017, recanti le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2016.

In particolare, al fine di uniformare l'elenco dei beni materiali rientranti tra gli «investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti» di cui all'allegato 6/A alla circolare n. 17677 del 24 febbraio 2017 a quanto previsto dal decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è stato sostituito il predetto allegato 6/A.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it».

17A02120

Comunicato relativo alla circolare 13 marzo 2017, n. 23584, concernente le modalità di erogazione delle agevolazioni per la realizzazione di attività imprenditoriali volte al rafforzamento dell'attrattività e dell'offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano.

Con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese in epigrafe, sono stati stabiliti i termini e le modalità per l'erogazione delle agevolazioni sulla base delle fatture di acquisto non quietanzate, tramite l'utilizzo di conti correnti vincolati previsti dall'art. 12, comma 3, del decreto ministeriale 14 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 2 dicembre 2015, recante termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni in favore di attività imprenditoriali volte, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, al rafforzamento dell'attrattività e dell'offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano, e indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo www.mise.gov.it».

17A02121

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-067) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
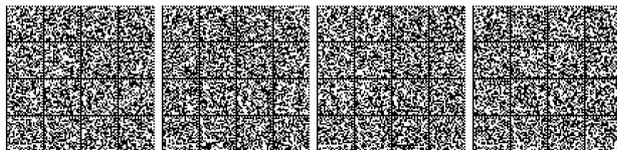
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
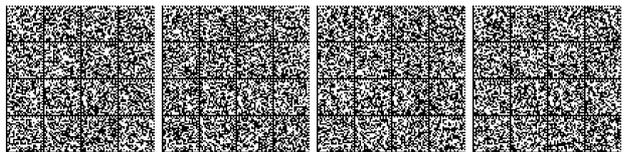
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.